

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COSAP CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 80 del 22.12.1998**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 30.11.1999**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 12.02.2001**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 15.04.2003**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 4 - La domanda
- Art. 5 - L'istruttoria
- Art. 6 - Il rilascio
- Art. 7 - La cauzione
- Art. 8 - Il diniego
- Art. 9 - La decadenza
- Art. 10 - La revoca, la modifica e la sospensione
- Art. 11 - Il rinnovo e la proroga
- Art. 12 - Durata
- Art. 13 - Responsabilità per danni
- Art. 14 - Obblighi generali
- Art. 15 - Prescrizioni specifiche
- Art. 16 - Cantieri
- Art. 17 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 18 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 19 - Occupazioni occasionali di breve durata
- Art. 20 - Oggetto del canone
- Art. 21 - Classificazione delle strade
- Art. 22 - Determinazione della tariffa del canone
- Art. 23 - Applicazione del canone
- Art. 24 - Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi
- Art. 25 - Non applicazione del canone
- Art. 26 - Agevolazioni e riduzioni per le occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 27 - Versamento del canone annuo
- Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Rimborsi
- Art. 31 - Occupazioni abusive e altre violazioni
- Art. 32 - Diritto d'interpello
- Art. 33 - Abolizione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 34 - Entrata in vigore
- Allegato "A"
- Allegato "B"
- Allegato "C"

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA COSAP
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento nel rispetto dell'interesse pubblico.
2. Il Regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune non sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.
3. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al 1° comma con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
4. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
5. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.
6. Per "occupazioni ricorrenti" si intendono le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto che si ripetono almeno una volta al mese o che siano programmate secondo uno specifico calendario.

Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Funzionario Responsabile Comunale competente.
2. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, anche alle sanzioni di cui all'art. 31.

Art. 4 - La Domanda

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale contenente:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b) l'indicazione del codice fiscale;
 - c) la esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
 - d) l'oggetto della occupazione, la durata della stessa, con l'indicazione del termine iniziale e finale, nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
 - e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal Regolamento;
 - f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
 - g) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione;
 - h) gli elaborati grafici sottoscritti da tecnico abilitato ed indicazione del direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni.

Art. 5 - L'istruttoria

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del relativo procedimento, sulla base delle competenze individuate dall'Amministrazione Comunale in materia di procedimenti amministrativi.
2. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. Il Responsabile del procedimento deve, se del caso, chiedere i pareri necessari ai competenti uffici.

Art. 6 - Il rilascio

1. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo della cauzione, se dovuta, rilascia le concessioni o le autorizzazioni di competenza, subordinandole al pagamento del canone, se dovuto.

2. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
3. Il Funzionario Responsabile effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità e sulla base degli eventuali pareri espressi dagli uffici, nonché degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - La cauzione

1. Le occupazioni comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione, sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri.
3. Al termine della occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della autorizzazione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.
4. La cauzione resta vincolata favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.

Art. 8 - Il diniego

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Funzionario Responsabile competente e con la procedura indicata nell'articolo 5 del Regolamento.

Art. 9 - La decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
 - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
 - f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.
2. La decadenza è dichiarata dal Funzionario Responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a sanzione amministrativa di cui all'art. 31.

Art. 10 - La revoca, la modifica e la sospensione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Funzionario Responsabile competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 11 - Il rinnovo e la proroga

1. Per le occupazioni permanenti il rinnovo della concessione viene formalizzato mediante il pagamento del canone annuo da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il rinnovo della concessione stessa;
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
3. Il Funzionario Responsabile competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.
4. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo al Funzionario Responsabile Comunale competente, il quale, rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento.

Art. 12 - Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Funzionario Responsabile competente sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 13 - Responsabilità per danni

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. Al termine della occupazione, il concessionario ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

Art. 14 - Obblighi generali

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

Art. 15 - Prescrizioni specifiche

1. Il Funzionario Responsabile del procedimento competente, può impartire particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e natura di occupazione richiesta.
2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
3. Quando per l'esecuzione di lavori od opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali di vario tipo, nella autorizzazione devono essere indicati i termini per il trasporto di tali materiali negli appositi luoghi di scarico

Art. 16 - Cantieri

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 19.

Art. 17 - Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizioni di legge e dei relativi regolamenti attuativi.
2. L'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche è consentito nelle aree individuate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti per ciascun giorno, ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 18 - Occupazioni di urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale, mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
2. La Polizia Municipale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

Art. 19 - Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni, che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata inferiore alle 4 (quattro) ore, riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde.
2. Sono soggetti a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Municipale le occupazioni superiori a 4 (quattro) ed inferiori a 24 (ventiquattro) ore riguardanti:
 - a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
 - b) operazioni di trasloco;
 - c) operazioni di manutenzioni del verde.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 superiori a 24 (ventiquattro) ore sono soggette ad autorizzazione.

Art. 20 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di cui all'allegato "A", permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal Regolamento e le misure di tariffa deliberate.
2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione.
4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
6. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

Art. 21 - Classificazione delle strade e aree

1. Le strade e le aree del Comune sono classificate in 2 (due) categorie, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, intensità di traffico.
2. La tariffa relativa alle due categorie viene così graduata:

Categoria Prima:

- coefficiente 1 che comprende:
Tutte le strade e piazze del centro abitato nell'ambito del territorio comunale;

Categoria Seconda:

- coefficiente 0,5 che comprende:
Tutte le altre strade ed aree non comprese nella categoria Prima.
(come da elenco **Allegato "C"**)

Art. 22 - Determinazione della tariffa del canone

1. Il canone per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche è applicato con riferimento agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
2. Le tariffe risultanti dal calcolo effettuato ai sensi di quanto stabilito dai commi precedenti sono analiticamente riportate nell'allegato di cui al presente Regolamento "Allegato B".
3. Le frazioni sino a L. 50 sono arrotondate alle 100 lire inferiori e quelle oltre L. 50 sono arrotondate alle 100 lire superiori.
4. l'importo dei canoni fino a L. 500 è arrotondato alle 1.000 lire inferiori mentre quello oltre le 500 lire è arrotondato alle 1.000 lire superiori.
5. Non si effettua nessun versamento per importi complessivi, riferiti ad ogni singola concessione, pari o inferiore a L.4.000.

Art. 23 - Applicazione del canone

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità della occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 21.
2. Nei casi di subentro il canone è corrisposto dal subentrante dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dal subentro per la parte d'anno in cui ha realizzato l'occupazione.
3. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente Regolamento.

Art. 24 - Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato dal prodotto della tariffa minima prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%, per l'entità dell'occupazione.
2. In fase di prima applicazione il canone è determinato forfaitariamente sulla base di L. 1.250 per ciascun utente, anche se l'unità immobiliare servita è inserita in un complesso condominiale che ha contratto di fornitura di tipo centralizzato, e non può essere in nessun caso inferiore ad annue L. 1.000.000.
3. Il numero degli utenti è quello delle utenze in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone di cui al comma 2 è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - Non applicazione del canone

1. Il canone non si applica per:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - d) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo mq. o lineare;
 - e) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale e religioso;
 - f) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale); nonché le occupazioni realizzate dalle associazioni di volontariato e senza scopi di lucro, iscritte nell'apposito albo comunale, per iniziative aventi finalità benefiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, sport, cultura e ricerca non superiori a 15 mq.
 - g) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.

Art. 26 - Agevolazioni e riduzioni per le occupazioni permanenti e temporanee

Occupazioni PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70%.
2. Per le occupazioni permanenti superiori a 1.000 mq. la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti riduzione del 30%;
 - b) per le superfici da 1201 a 1500 mq., riduzione del 40%;
 - c) per le superfici da 1501 in poi, riduzione del 50%.

Occupazioni TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
3. Per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali o sportive non esenti la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
4. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ecc., la tariffa ordinaria è ridotta dell'80% e le superfici sono così calcolate:
 - fino a 100 mq. in ragione del 50%;
 - da 101 a 1000 mq. in ragione del 25%;

- oltre i 1000 mq. in ragione del 10%.
- 5. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta dell'85%.
- 6. Per le occupazioni temporanee superiori a 1000 mq. la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, riduzione del 30%;
 - b) per le superfici da 1201 a 1500 mq., riduzione del 40%;
 - c) per le superfici da 1501 in poi, riduzione del 50%.

Riduzione in rapporto alle ore di occupazione

- I. fino a 12 ore riduzione del 50%;
- II. oltre 12 ore e fino a 24 ore tariffa intera.

Riduzione in rapporto ai giorni di occupazione

- I. fino a 14 giorni tariffa intera;
- II. oltre 14 giorni riduzione del 20%.

Le riduzioni sopra riportate sono tra loro cumulabili.

Tutte le riduzioni relative alle occupazioni permanenti e temporanee previste sono analiticamente riportate nel prospetto "Allegato B" parte integrante del presente Regolamento.

Art. 27 - Versamento del canone annuo

- 1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, in conformità al vigente Regolamento comunale per le entrate.
- 2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 3. E' ammesso il versamento in rate semestrali anticipate (scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio), qualora l'ammontare del canone sia superiore a Lire 1.000.000.

Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione in conformità al vigente Regolamento comunale per le entrate o mediante versamento diretto ai riscuotitori comunali.

Art. 29 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione indicata nel R.D. 14/04/1910, n. 639, oppure tramite iscrizione a ruolo secondo le disposizioni vigenti. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente.

Art. 30 - Rimborsi

- 1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Funzionario Responsabile del procedimento competente entro 3 anni dal pagamento.
- 2. Il Funzionario responsabile del procedimento dispone il rimborso, se dovuto, entro il termine previsto dal vigente Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

Art. 31 - Occupazioni abusive e altre violazioni

- 1. Le occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale sono equiparate ai fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate o concesse.
- 2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24/11/1981, n. 689.
- 3. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone ne superiore al doppio rispetto all'importo del canone dovuto.
- 4. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario Responsabile della gestione del canone o dalla Polizia Municipale.

Art. 32 - Diritto d'interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente Regolamento.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 33 - Abolizione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche – conferma validità

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono confermati nella loro efficacia e validità, mediante il pagamento del canone di cui all'art. 26.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuare entro il 30 aprile.
3. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Suolo Pubblico

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

Soprassuolo

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavadotti, elettrodotti e simili

Sottosuolo

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Suolo Pubblico

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Fioriere e simili
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

Soprassuolo

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Cavadotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

Sottosuolo

- Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure tariffarie.

Art.	Descrizione tipologia di occupazione	Tariffa per Categoria	
		PRIMA	SECONDA
1	Occupazione ordinaria fino a 1.000 mq. del suolo comunale		
1.a	Occupazione con superficie da mq. 1.001 a mq. 1.200 (riduzione del 30%)		
1.b	Occupazione con superficie da mq. 1.201 a mq. 1.500 (riduzione del 40%)		
1.c	Occupazione con superficie oltre i 1.500 metri quadrati (riduzione del 50%)		
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (riduzione del 30%)		
3	Occupazioni con tende e simili della sola superficie sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone (riduzione del 30%)		
4	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata		

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Art.	Descrizione tipologia di occupazione	Unità di misura	Tariffa minima unica
5	Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi	Tariffa minima unica oppure Lire 1.250 per ogni utente allacciato	1.000.000

TARIFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La determinazione del canone per le occupazioni temporanee viene determinata tenendo conto di quanto segue:

- Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata in rapporto alla durata.
- I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento.
- In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20%.
- Il canone è determinato in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui al seguente prospetto.

Art.	Descrizione tipologia di occupazione	Tariffa per Categoria	
		PRIMA	SECONDA
6	Occupazione ordinaria fino a 1.000 mq. del suolo comunale		
6.a	Occupazione con superficie da mq. 1.001 a mq. 1.200 (riduzione del 30%)		
6.b	Occupazione con superficie da mq. 1.201 a mq. 1.500 (riduzione del 40%)		
6.c	Occupazione con superficie oltre i 1.500 metri quadrati (riduzione del 50%)		
7	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico (riduzione del 60%)		
8	Occupazioni con tende e simili della sola superficie sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone (riduzione del 30%)		
9	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 50%)		
10	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione dell'80%)		
11	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)		
12	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)		

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE

CATEGORIA PRIMA

TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
*****	*****	VIA	LUIGI GALVANI
CASCINA	CASSINETTA	VIA	GIUSEPPE GARIBALDI
CASCINA	CAZZU'	VIA	GORIZIA
CASCINA	TAMBURINA	VIA	ANTONIO GRAMSCI
CASCINA	VEGA	VIA	ACHILLE GRANDI
CORTE	CASATI	VIA	GUIDO DA VELATE
VIA	PER CORTE GIULINI	VIA	IMPARI' INFERIORE
CORSO	ITALIA	VIA	ISONZO
PIAZZA	DON A. CARABELLI	VIA	ISTRIA
PIAZZA	SANTA MARIA ASSUNTA	VIA	LEONARDO DA VINCI
VIA	ANNA FRANK	VIA	GIACOMO LEOPARDI
VIA	ARCHIMEDE	VIA	BERNARDO LUINI
VIA	ASIAGO	VIA	ATTILIO MAGNI
VIA	CESARE BATTISTI	VIA	MARCELLO MALPIGHI
VIA	BELGIOIOSA	VIA	MANACOR
VIA	VINCENZO BELLINI	VIA	LUCIANO MANARA
VIA	CADORE	VIA	ALESSANDRO MANZONI
VIA	MARIA CALLAS	VIA	GUGLIELMO MARCONI
VIA	CAPPELLETTA	VIA	PIETRO MASCAGNI
VIA	CARSO	VIA	GIUSEPPE MAZZINI
VIA	ALFONSO CASATI	VIA	MEDAGLIE D'ORO
VIA	CAMILLO BENSO C. CAVOUR	VIA	CIRO MENOTTI
VIA	COTTOLENGO	VIA	ANTONIO MEUCCI
VIA	SALVO D'ACQUISTO	VIA	MICHELANGELO BUONARROTI
VIA	DANTE ALIGHIERI	VIA	MILANO
VIA	ALCIDIE DE GASPERI	VIA	DON GIOVANNI MINZONI
VIA	DEL DOSSO	VIA	MIRAMONTI
VIA	DEL LAVORO	VIA	MIRASOLE
VIA	DEL ROCCOLO	VIA	SILVIO MONFRINI
VIA	GRAZIA DELEDDA	VIA	MONGORIETTO
VIA	DELL'ARTIGIANATO	VIA	MONGORIO
VIA	DELLA STRADETTA	VIA	EUGENIO MONTALE
VIA	DELLA TECNICA	VIA	MONTE BIANCO
VIA	DELLE QUERCE ROSSE	VIA	MONTE CERVINO
VIA	GAETANO DONIZETTI	VIA	MONTE GRAPPA
VIA	DOSSENA	VIA	MONTE ROSA
VIA	DOSSI	VIA	GIULIO NATTA
VIA	ENRICO FERMI	VIA	PASUBIO
VIA	FIUME	VIA	PER VIMERCATE
VIA	UGO FOSCOLO	VIA	ANGELO PEREGO
VIA	FRATELLI CAIROLI	VIA	PIAVE
VIA	GALILEO GALILEI	VIA	LUIGI PIRANDELLO

CONTINUA CATEGORIA PRIMA

TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
VIA	GIACOMO PUCCINI	VIA	FILIPPO TURATI
VIA	ROMA	VIA	GIUSEPPE UNGARETTI
VIA	GIOACCHINO ROSSINI	VIA	VALLETTA
VIA	SAN FRANCESCO	VIA	VINCENZO VELA
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	VIA	VENEZIA
VIA	SAN LUIGI	VIA	GIUSEPPE VERDI
VIA	SAN ROCCO	VIA	VITTORIO EMANUELE II
VIA	SANTA MARGHERITA	VIA	VITTORIO VENETO
VIA	NAZARIO SAURO	VIA	ANTONIO VIVALDI
VIA	SILVIO PELLICO	VIA	ALESSANDRO VOLTA
VIA	LAZZARO SPALLANZANI	VIALE	DELL'ASILO
VIA	DON CLAUDIO SPEZIALI	VIALE	DELLA BRINA
VIA	STAZIONE	VIALE	DELLE INDUSTRIE
VIA	TAZZA	VIALE	EUROPA
VIA	GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO	VIALE	LOMBARDIA
VIA	DEL TIRO A SEGNO	VILLA	ANGIOLETTA
VIA	TORINO	VILLAGGIO	BELVEDERE
VIA	EVANGELISTA TORRICELLI	VILLAGGIO	DEI PINI
VIA	TRE CASE		
VIA	TRENTO		
VIA	TRIESTE		

CATEGORIA SECONDA

TIPO	DESCRIZIONE	TIPO	DESCRIZIONE
CASCINA	BETTOLINO	CORTE	SANT'ANNA
CASCINA	BRUGORELLA	VIA	PER VELASCA
CASCINA	OGGIONO	VIA	SAN CARLO
CASCINA	RIBONA	VIALE	RIMEMBRANZE
CASCINA	VALMORA		
CORTE	GIULINI		